

# ALLEGATO n. 26

---

## INFLUENZA AVIARIA HPAI

### CONCESSIONE DELLE DEROGHE PER LE MOVIMENTAZIONI ANIMALI E DEI RELATIVI PRODOTTI DALLE ZONE DI RESTRIZIONE

#### Regolamento delegato (UE) 2020/687 del 17 dicembre 2019

#### Art. 13: Deroghe previste da allevamento focolaio

**Deroga all'abbattimento in loco degli animali presenti all'interno di uno stabilimento con malattia confermata:** in caso di focolaio di HPAI in stabilimenti che detengono animali delle specie elencate in due o più unità epidemiologiche, l'autorità competente può concedere una deroga all'abbattimento alle unità epidemiologiche in cui la malattia non è stata confermata, dopo avere eseguito una valutazione del rischio e, se necessario, dopo aver ottenuto esiti favorevoli di esami di laboratorio, a condizione che:

- l'indagine epidemiologica non abbia rivelato alcuna connessione epidemiologica tra le unità epidemiologiche in cui la presenza della HPAI è stata confermata e quelle in cui la malattia non è stata confermata tale da far sospettare la diffusione della malattia tra di esse; e
- l'autorità competente abbia confermato che, almeno durante il periodo di monitoraggio prima della conferma della presenza della HPAI le unità epidemiologiche in cui la malattia non è stata confermata sono state tenute completamente separate e vi abbia operato personale diverso.

L'autorità competente può concedere una deroga all'abbattimento degli animali in loco, alle seguenti categorie di animali:

- a) animali detenuti in uno stabilimento confinato;
- b) animali detenuti a fini scientifici o a fini connessi alla conservazione di specie protette o a rischio di estinzione;
- c) animali ufficialmente registrati preventivamente come razze rare; e
- d) animali di elevato valore genetico, culturale o educativo debitamente motivato,

purché siano soddisfatte queste condizioni:

- l'autorità competente abbia effettuato una valutazione degli effetti della concessione di tale deroga e, in particolare, degli effetti sullo stato sanitario degli animali nel territorio interessato e nei Paesi limitrofi e l'esito di tale valutazione indichi che lo stato sanitario degli animali non è a rischio;
- si applichino appropriate misure di biosicurezza per prevenire il rischio di trasmissione della malattia ad animali detenuti non infetti, ad animali selvatici o agli esseri umani, tenendo conto:
  - i) del profilo della malattia; e
  - ii) della specie di animali colpita;
- gli animali siano sottoposti a un idoneo isolamento e a sorveglianza clinica, compresi esami di laboratorio, fino a quando l'autorità competente non possa garantire che gli animali non comportano rischi di trasmissione della malattia.

**Art. 23:** Deroghe previste da zone di restrizione

- **Deroghe da Zona di Protezione** (art. 28):
  - Art. 29: macellazioni animali
  - Art. 30: movimentazioni animali
  - Art. 31: movimentazione uova da cova
  - Art. 32: movimentazione materiale germinale
  - Art. 33: movimentazioni carni
  - Art. 34: movimentazione uova da consumo
  
- **Deroghe da Zona di Sorveglianza** (art. 43):
  - Art. 44: macellazioni animali
  - Art. 46: movimentazioni animali
  - Art. 47: movimentazione uova da cova
  - Art. 48: movimentazione materiale germinale
  - Art. 49: movimentazioni carni
  - Art. 50: movimentazione uova da consumo